Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 359.
Determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città . . . . Pag. 1254

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 360.
Proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli. Pag. 1255

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 361.
Proroga della validità del R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, n. 431, concernente la temporanea istituzione di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Tangeri. Pag. 1255

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 362.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in Marcianise (Napoli) . . . . Pag. 1255

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 363.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del Rosario e della Beata Vergine della Neve in Montericcardo (Pesaro) . . . . Pag. 1255

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 364.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia agraria di Pesaro . . . . Pag. 1255

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 365.
Soppressione di n. 18 Fabbricerie della provincia di Alessandria comprese nell'Archidiocesi di Genova . . . Pag. 1255

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino). Pag. 1256

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Coterno (Brescia) . . . . Pag. 1256

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serri, Silanus, Suni, Teti, Tonara, Bortigali, Seulo, Genoni, Villanovatulo e Orroli (in provincia di Nuoro). Banari, Bono, Bonorva, Berchidda, Borutta, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianus, Florinas, Ittireddu, Ittiri e Laerru (in provincia di Sassari) . . . . Pag. 1253

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Mores, Nughedu S. Nicolò, Sennori, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria Putifigari, S. Teresa Gallura, Siligo, Sorso, Tissi, Torralba, Usini, Uri, Benetutti, Bessude, Mara, Bonnanaro, Cossoine, Semestene e Sassari, in provincia di Sassari. Pag. 1256

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino . . . . Pag. 1257

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Banco di Napoli e la Banca cooperativa di San Giovanni a Teduccio. Pag. 1257

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Soriso . . . . Pag. 1257

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1937-XV.
Modificazione dell'art. 16 dello statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero . . . . Pag. 1258

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Tariffe di circolazione sull'Autocamionale Genova-Valle del Po . . . . Pag. 1258

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 1260

Ministero della marina: R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modifiche alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativo alla istituzione della Cassa ufficiali della Regia marina . . . . Pag. 1260

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1260

Ministero delle comunicazioni:

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari . . . . . . Pag. 1260

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano . . . . Pag. 1260

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Nomina del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica e d'irrigazione . . . . Pag. 1260

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario degli utenti del colatore « Fregolino » (Cremona) . . . . Pag. 1260

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano) . . . . Pag. 1260

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola. Pag. 1261

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Capracotta . . . . Pag. 1261

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:

Errata-corrige . . . . Pag. 1261

Diario delle prove scritte del concorso a posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile. Pag. 1261

Diario delle prove scritte del concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile. Pag. 1261

Ministero degli affari esteri: Elenco degli ammessi al concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. Pag. 1261

Ministero dell'educazione nazionale:

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di vice segretario in prova e di alunno d'ordine in prova nei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 1262

Concorso al posto di insegnante di scultura nella Regia Accademia di belle arti di Palermo . . . . Pag. 1262

Concorso al posto di insegnante di scultura nella Regia Accademia di belle arti di Torino . . . . Pag. 1263

Concorso al posto di insegnante di figura e ornato modellato nel Regio liceo artistico di Bologna . . . . . . Pag. 1264

Concorso al posto di insegnante di ornato disegnato e modellato nella Regia Accademia di belle arti di Carrara Pag. 1265

Concorso al posto di insegnante di disegno geometrico, prospettiva ed architettura nel Regio liceo artistico di Torino. Pag 1266

Ministero delle corporazioni: Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del l'Amministrazione centrale . . . . Pag. 1267

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 6 APRILE 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione)** - **Servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Obbligazioni emissione 1879-1882 sorteggiate il 15 febbraio 1937-XV. — Obbligazioni di serie A sorteggiate il 16 febbraio 1937-XV. — **Società triestina tramway, in Trieste:** Azioni sorteggiate il 1° marzo 1937-XV. — **« O.C.S.A. » Officine Canavesane Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 1° marzo 1937-XV. — **Società anonima Filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1937-XV. — **Società anonima Cartiera del Rapido:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima elettrica bergamasca, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1937-XV. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del 10 marzo 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 359.

Determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme per stabilire le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass » di Trento, di cui alle leggi 21 dicembre 1933, n. 1854; 18 gennaio 1934, n. 116, e 2 gennaio 1936-XIV, n. 39;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso, al comune di Trento, per l'esproprio o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento del quartiere del « Sass » di cui al R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 116, e di cui alla legge 2 gennaio 1936, n. 39, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni trasferimento e per ogni trascrizione.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto e si estendono agli atti soggetti a tasse e sopratasse ancora dovute: le tasse e sopratasse già percette non saranno però restituite.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 360.

Proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare al 30 giugno 1937-XV la durata in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto, nominati per il triennio 1934-1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, nominati per il triennio 1934-1936, resteranno in carica fino al 30 giugno 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 361.

Proroga della validità del R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, n. 431, concernente la temporanea istituzione di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Tangeri.

N. 361. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene prorogata, fino e non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, la validità del R. decreto 3 febbraio 1936, n. 431, concernente la temporanea istituzione di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Tangeri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 362.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in Marcianise (Napoli).

N. 362. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in Marcianise (Napoli):

1. Confraternita di S. Maria delle Grazie.
2. Confraternita di Gesù e Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 363.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del Rosario e della Beata Vergine della Neve in Montericcardo (Pesaro).

N. 363. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del Rosario, in comune di Montericcardo (Pesaro) e della Confraternita della Beata Vergine della Neve, in frazione Montegaudio di detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 364.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia agraria di Pesaro.

N. 364. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto dell'Accademia agraria con sede in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 365.

Soppressione di n. 18 Fabbricerie della provincia di Alessandria comprese nell'Archidiocesi di Genova.

N. 365. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie delle seguenti Chiese della provincia di Alessandria comprese nella giurisdizione dell'Archidiocesi di Genova.

1. Fabbriceria della Chiesa di S. Andrea Apostolo in Rigoroso di Arquata Scrivia.
2. Fabbriceria della Chiesa di Nostra Signora Assunta in Carrosio.
3. Fabbriceria della Chiesa di S. Lorenzo in Fraconalto.
4. Fabbriceria della Chiesa di Nostra Signora della Misericordia e S. Cuore in Molini di Fraconalto.
5. Fabbriceria della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Tegli di Fraconalto.
6. Fabbriceria della Chiesa di S. Giacomo Apostolo in Gavi.
7. Fabbriceria della Chiesa di Nostra Signora della Neve in Pratolongo di Gavi.
8. Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò di Bari in Sottovalle di Gavi.
9. Fabbriceria della Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano in Monterondo di Gavi.
10. Fabbriceria della Chiesa di S. Giovanni Battista in Mongiardino Ligure.
11. Fabbriceria della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Vergagni di Mongiardino Ligure.
12. Fabbriceria della Chiesa di S. Remigio in Parodi Ligure.
13. Fabbriceria della Chiesa dei S.S. Pietro e Marziano in Parodi Ligure.
14. Fabbriceria della Chiesa della S. Croce in Capanne di Marcarolo di Parodi Ligure.
15. Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria in Tramontana di Parodi Ligure.
16. Fabbriceria della Chiesa di S. Rocco in Parodi Ligure.
17. Fabbriceria della Chiesa di S. Stefano in Parodi Ligure.
18. Fabbriceria della Chiesa di S. Maria in Voltaggio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto lo schema di statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino);
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

È approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife nel testo allegato al presente decreto, composto di 28 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1044)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Coterno (Brescia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto lo schema di statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia);
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

È approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Corteno nel testo allegato al presente decreto, composto di 24 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1045)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serri, Silanus, Suni, Teti, Tonara, Bortigali, Seulo, Genoni, Villanovatulo e Orroli (in provincia di Nuoro), Banari, Bono, Bonorva, Berchidda, Borutta, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianus, Florinas, Ittireddu, Ittiri e Laerru (in provincia di Sassari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serri, Silanus, Suni, Teti, Tonara, Bortigali, Seulo, Genoni, Villanovatulo, Orroli (in provincia di Nuoro), Banari, Bono, Bonorva, Berchidda, Borutta, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianus, Florinas, Ittireddu, Ittiri, Laerru (in provincia di Sassari);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1046)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Mores, Nughedu S. Nicolò, Sennori, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria Putifigari, S. Teresa Gallura, Siligo, Sorso, Tissi, Torralba, Usini, Uri, Benetutti, Bessude, Mara, Bonnanaro, Cossoine, Semestene e Sassari, in provincia di Sassari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509; approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Mores, Nughedu S. Nicolò, Sennori, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Putifigari, S. Teresa Gallura, Siligo, Sorso, Tissi, Torralba, Usini, Uri, Benetutti, Bessude, Mara, Bonnanaro, Cossoine, Semestene, Sassari (in provincia di Sassari);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1047)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

Foce Rio Gerardo; Ponte Frazione Giordani; Strada provinciale per Susa fino al ponte sul Rio Scaglione; Rio Scaglione; Dora Riparia; Foce Rio Gerardo;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935 e 3 agosto 1936, in una zona della provincia di Torino delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-1938.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Banco di Napoli e la Banca cooperativa di San Giovanni a Teduccio.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli e la Banca cooperativa di S. Giovanni a Teduccio espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda banca nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione del Banco di Napoli, con sede in Napoli, e della Banca cooperativa di San Giovanni a Teduccio, con sede a Napoli, frazione di San Giovanni a Teduccio, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Soriso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato il 27 febbraio 1936-XIV in Borgomanero, a rogito del dott. Battista Ricca, notaio colà residente, col quale l'Ente Ospedale Mongini monsignore cavaliere Gaetano di Soriso ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 3000, un immobile sito in Soriso e costituito di parte del terreno a prato, al mappale 772 di are trenta e centiare ventidue nella regione Piazza, detta parte di are ventisette e centiare dieci, coerenziata: a mattina, strada comunale per Pogno, a mezzodì, eredi di Marelli Giuseppe, a sera, la parte del prato che rimane al venditore, Mora Pietro, Mongini Francesco e Sisi Decio, a notte, eredi di Vallerani Gervasio;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 7 in data 22 gennaio 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(994)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1937-XV.
Modificazione dell'art. 16 dello statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1936-XIV, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, al fine di assicurare la maggiore speditezza nello svolgimento del lavoro affidato ai propri procuratori, ha disposto di integrare opportunamente l'art. 16 dello statuto suaccennato, per quanto riflette l'assunzione di impegni da parte dei procuratori dell'Ente;

Decreta:

All'art. 16 dello statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è aggiunto il seguente secondo capoverso:

« Il Consiglio di amministrazione, per maggiore speditezza nello svolgimento del lavoro, potrà anche autorizzare la firma unica da parte dei procuratori per determinate operazioni da stabilirsi dal Consiglio stesso ».

Roma, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Tariffe di circolazione sull'Autocamionale Genova-Valle del Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, recante disposizioni per la consegna all'A.A.S.S. dell'Autocamionale Genova-Valle del Po e per la gestione di essa;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1936 le tariffe per la circolazione degli autoveicoli sull'Autocamionale Genova-Valle del Po o su tratti di essa, nonchè quelle per la sosta degli autoveicoli sull'apposito piazzale dell'Autocamionale, in Genova, sono stabilite come risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il biglietto ordinario di andata è valido per la partenza fino alla mezzanotte del giorno di emissione. Quello ordinario di andata e ritorno delle autovetture e dei motocicli può essere utilizzato per due passaggi in senso inverso ed è valido fino alla mezzanotte del giorno successivo a quello di emissione; se è emesso la vigilia del giorno festivo la validità è prorogata fino alla mezzanotte del giorno che segue quello festivo.

Art. 3.

Alle Ditte che acquistino non meno di 100 biglietti valevoli per un prestabilito percorso, da consumarsi al massimo nello spazio di un mese, è concesso sul prezzo anticipato di acquisto per ogni 100 biglietti uno sconto del 5 per cento.

Art. 4.

È consentito alle ditte che per ragioni di industria locale devono percorrere abitualmente coi propri autoveicoli per quattro volte nello stesso giorno le seguenti tratte dell'Autocamionale: Busalla-Serravalle, Bolzaneto-Ronco, Ronco-Vignola, Isola del Cantone-Serravalle, Busalla-Isola del Cantone, Bolzaneto-Genova, Ronco-Isola del Cantone e Vignola-Serravalle, di acquistare in blocco quattro biglietti di transito sulle tratte stesse, valevoli per una sola giornata al prezzo corrispondente a tre di essi.

Art. 5.

È consentita dietro semplice richiesta degli abbonati e durante il corso dell'abbonamento, la sostituzione gratuita di autovetture in abbonamento con altre di categoria uguale o inferiore. È altresì consentito di chiedere che vengano incluse nell'abbonamento, senza aumento di spesa, fino ad altre due autovetture intestate allo stesso abbonato o a determinate persone di famiglia, a condizione che la circolazione avvenga alternativamente con una sola vettura, nonchè di apportare, sempre gratuitamente, variazioni al percorso di abbonamento, purchè le inclusioni di altre autovetture o le variazioni di percorso non importino l'applicazione di tariffe più elevate di quelle già pagate. In quest'ultimo caso verrà dato inizio ad un nuovo abbonamento, della stessa durata di quello esistente e l'utente dovrà corrispondere il prezzo del nuovo abbonamento decurtato di una somma pari ai ratei del precedente abbonamento pel periodo di tempo non ancora usufruito. I conguagli degli abbonamenti saranno effettuati con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui avranno inizio le sostituzioni o variazioni.

Art. 6.

Ai soci del R.A.C.I. è concesso lo sconto del 10 % sui prezzi per le tessere degli abbonamenti acquistate presso le sedi provinciali dell'Ente.

Art. 7.

Sono esentati dal pagamento di tassa di transito sull'Autocamionale i piccoli carrelli accodati direttamente alle autovetture e non immatricolati.

Art. 8.

Agli autoveicoli stranieri si applicano le tariffe ordinarie a seconda della rispettiva potenza segnata sul « Carnet de passage ne douane » oppure sul trittico.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA (A.A.S.S.)

GESTIONE DELL'AUTOCAMIONALE GENOVA-VALLE DEL PO

Prezzi dei biglietti

AUTOCARRI

TRATTE	CON CARICO						A VUOTO			
	Autocarri di portata fino a 20 Q.li		Autocarri di portata da 21 a 35 Q.li		Autocarri di portata superiore a 35 Q.li Autobus o trattori		Autocarri di portata fino a 35 Q.li		Autocarri di portata superiore al 35 Q.li Autobus	
	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio
Genova-Serravalle	15 —	9 —	20 —	12 —	35 —	20 —	7 —	4 —	14 —	8 —
Bolzaneto-Serravalle	13 —	7 —	18 —	11 —	22 —	18 —	6 —	3,50	13 —	7 —
Genova-Isola del Cantone	11 —	6 —	16 —	9 —	27 —	16 —	5 —	3 —	10 —	6 —
Genova-Ronco Bolzaneto-Isola del Cantone	9 —	5 —	14 —	8 —	24 —	14 —	4,50	2,50	9 —	5 —
Busalla-Serravalle Bolzaneto Ronco	8 —	4 —	10 —	6 —	18 —	10 —	3,50	2 —	7 —	4 —
Ronco-Vignola Isola del Cantone-Serravalle Busalla-Isola del Cantone	4,50	3 —	6 —	4 —	10,50	6 —	2 —	1,50	4 —	2 —
Bolzaneto-Genova Ronco-Isola del Cantone Vignola-Serravalle	1,50	1 —	2,50	1,50	3,50	2 —	1 —	1 —	1,50	1 —

Posteggio nei piazzali dovuto per il giorno di arrivo e per ciascuno dei successivi

Autocarri . . . . con rimorchio L. 3 — ; senza rimorchio L. 2 —

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE - AUTOVETTURE

TRATTE	Motocicli o motocarrozzette		AUTOVETTURE					
			fino a 12 HP.		da oltre 12 a 20 HP.		oltre 20 HP.	
	andata e ritorno	andata	andata e ritorno	andata	andata e ritorno	andata	andata e ritorno	andata
Genova-Serravalle	6 —	4 —	10 —	6 —	14 —	9 —	22 —	14 —
Genova-Ronco Busalla-Serravalle	5 —	3 —	6 —	4 —	8 —	5 —	11 —	8 —

Prezzi degli abbonamenti per le autovetture, motocicli e motocarrozzette

TRATTE	ANNUALI				SEMESTRALI				TRIMESTRALI			
	Motocicli e motocarrozzette	Autovetture			Motocicli e motocarrozzette	Autovetture			Motocicli e motocarrozzette	Autovetture		
		fino a 12 HP.	da oltre 12 a 20 HP.	oltre 20 HP.		fino a 12 HP.	da oltre 12 a 20 HP.	oltre 20 HP.		fino a 12 HP.	da oltre 12 a 20 HP.	oltre 20 HP.
Genova-Serravalle	400 —	600 —	850 —	1200 —	270 —	400 —	550 —	800 —	160 —	240 —	340 —	480 —
Genova-Ronco Busalla-Serravalle	250 —	400 —	500 —	750 —	180 —	270 —	350 —	500 —	110 —	160 —	200 —	300 —

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI. *Il Ministro per le corporazioni:* LANTINI.

(993)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, con nota in data 30 marzo 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

(1061)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 20 marzo 1937-XV ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV n. 245, riguardante modifiche alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativo alla istituzione della Cassa ufficiali della Regia marina.

(1062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 70

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1933 — Data: 21 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Leonessa Giacomo fu Alfonso — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle Red. 3,50 (1934), capitale L. 11.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 481 — Data: 27 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Alessandria — Intestazione: Torti Giuseppina fu Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del Red. 3,50 (1934), capitale L. 13.900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int Finanza di Napoli — Intestazione: Tedeschi Gabriele fu Giovanni — Titoli del debito pubblico, cartella del cons 3,50, rendita L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 - Data: 15 novembre 1935 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff ricevitoria — Intestazione: Paolini Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del cons 3,50, rendita L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data: 9 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sez Tesoreria di Milano — Intestazione: Perego Maria fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle del cons. 5 % littorio, capitale L. 32.600

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 marzo 1937 Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(797)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 18 febbraio 1937-XV, è stata confermata nella carica sino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari, composta dei signori:

Cav. uff. dott. Gaetano Maltese, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bari, presidente;

Prof. dott. Antonio Palmiotti, insegnante di matematica e fisica nel Regio istituto magistrale di Bari, membro;

Maestro Pasquale La Rotella, direttore del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » di Bari, membro;

Sig. Vito Nicola De Zio, ufficiale postale telegrafico, segretario.

(1048)

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 24 febbraio 1937-XV, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano, composta dei signori:

Comm. ing. Mario Pancani, ispettore di zona nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

Cav. uff. prof. Renzo Bossi, membro;

Ing. Eugenio Gnesutta, radiocultore, membro;

Cav. uff. Rodolfo Fantozzi, capo dell'Ufficio telefonico interurbano di Milano, segretario.

(1036)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica e d'irrigazione.

In applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2400, con decreto dei Ministri per l'agricoltura e per i lavori pubblici in data 16 febbraio 1937, n. 1158, è stato nominato commissario liquidatore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica e d'irrigazione il gr. uff. dott. Eliseo Jandolo, a decorrere dal 2 marzo 1937-XV.

(1013)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario degli utenti del colatore « Fregolino » (Cremona)

Con R. decreto 7 gennaio 1937-XV, n. 7095, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1937-XV, registro n. 4, foglio n. 255, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario degli utenti del colatore Fregolino con sede in comune di Cremona, provincia di Cremona.

(1016)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 agosto 1936, numero 179, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano);

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal giorno 29 gennaio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1038)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola.

L'anno 1937-XV, il giorno 24 marzo alle ore 10, in Caprarola, nella sala della direzione della Cassa rurale di depositi e prestiti, previo invito del commissario straordinario di questa, sig. Cantoni Raffaele fu Leopoldo, nominato con decreto 4 marzo corrente del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, si è riunito il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto stesso, allo scopo di eleggere il proprio presidente e delegare uno o più dei suoi membri ad assistere alle operazioni di inventario, in conformità degli articoli 58 e 60 della legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

Dopo breve esposizione dei compiti da detta legge assegnati al Comitato di sorveglianza fatta dal commissario straordinario, i presenti: sigg. Cristofori Modesto fu Francesco, Cristofori Giuseppe fu Luigi e Gelati Giuseppe Andrea fu Luigi, tutti e tre componenti il detto Comitato, hanno deliberato a maggioranza di voti:

1° è nominato presidente del Comitato di sorveglianza il sig. Giuseppe Cristofori fu Luigi;

2° il sig. Gelati Giuseppe Andrea è delegato dal Comitato ad assistere alle operazioni di inventario.

Il sig. Cristofori Giuseppe dichiara di accettare la nomina di presidente del Comitato, come pure il sig. Gelati Giuseppe Andrea accetta la delega del Comitato ad assistere alle operazioni di inventario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comitato di sorveglianza:
Cristofori Giuseppe - Gelati Giuseppe Andrea - Modesto Cristofori.

(1039)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Capracotta.

L'anno 1937-XV, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 19, in Capracotta (prov. di Campobasso), e nella Casa comunale.

In seguito ad invito del commissario liquidatore della Banca di Capracotta, rag. Umberto Marzullo di Pasquale, nominato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 6 marzo 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 detto, n. 61, sono convenuti i signori: cav. Paglione Giovanni fu Francesco, Di Lucente Amerista di Domenicantonio, Ianiro Oreste fu Antonio, nominati componenti il Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Banca suddetta con lo stesso citato provvedimento, allo scopo di procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso.

A tale scopo, previa opportuna discussione, i suddetti componenti hanno conferito ad unanimità la nomina di presidente del Comitato suddetto al signor Paglione cav. Giovanni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giovanni Paglioni - Di Lucente Amerista - Ianiro Oreste.

(1040)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Errata-corrige.

Nel concorso a 13 posti di impiegato d'ordine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1937-XV, n. 76, alla pagina 1219, prima colonna, riga 65ª, ove è detto « di cui al terzo comma », deve invece dirsi « di cui al terz'ultimo comma », come risulta dal decreto originale.

(1063)

Diario delle prove scritte del concorso a posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 dicembre successivo, col quale fu indetto un concorso per sei posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile;

Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la lettera dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 7146.14.2.1.3.1 in data 15 febbraio 1937-XV;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio 1937-XV.

Il direttore generale della Marina mercantile è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1042)

Diario delle prove scritte del concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1936-XV pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre successivo col quale fu indetto un concorso per sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C, della Direzione generale della Marina mercantile;

Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3960;

Vista la lettera dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 7146.14.2.1.3.1 in data 15 febbraio 1937-XV;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20, 22 e 23 aprile 1937-XV.

Il direttore generale della Marina mercantile è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1043)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1936-XV con il quale è stato bandito un concorso per esami a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Determina:

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatta domanda:

Alieri Ugo, Alverà Pier Luigi, Ardizzone Mario, Azzarita Manfredi, Bacci Vittorio, Basso Maurizio, Bavaj Amor, Benazzo Agostino,

Biancheri Luigi, Bianchi Egizio, Biondi Morra Goffredo, Bioni Marcello, Bocchini Marcello, Bodrero Alessandro, Bolla Luigi, Borromeo Giovanni Lodovico, Bradamante Enrico, Cantarano Giacomo, Capece Minutolo Alessandro, Capone Manfredi, Cardi Valentino, Casagrandi Eriberto, Chiarini Francesco, Ciotti Luigi, Costa Sanseverino Edoardo. D'Aroma Antonio, De Berardinis Giovanni, De Ferrari Giovanni Paolo, De Filippi Ottone, De Giovanni Luigi. De Luigi Pier Giuliano, De Michelis Paolo, De Palma Riccardo, De Rege Thesauro Giuseppe, Di Lorenzo Italo, Douglas Scotti Lorenzo, Ducci Roberto, Egidi Marcello, Fabiani Oberto, Falchi Silvio, Farace Alessandro, Farinacci Franco, Faverio Ottavio Carlo, Filo Mario, Fiorioli della Lena Edoardo, Fragnito Giorgio, Frasca Stefano, Fratta Alfonso. Gaetani Laffredo, Gaja Roberto, Gasparini Carlo, Giglioli Carlo Enrico, Giussi Nicola, Kunderfranco Giuseppe, Lambert Lamberto, Larussa Moltke, Liotta Vincenzo, Luraschi Vittorio, Maccaferri Franck, Malavasi Corrado, Manca di Villahermosa Enrico, Mancini Vinicio, Maresca Adolfo, Marinucci Costanzo, Marinucci Emidio, Marrama Vittorio, Martina di Corneliano Francesco. Martinozzi Fulvio, Messeri Girolamo, Milesi Ferretti Gianluigi, Mondani Napoleone, Montalto Giuseppe, Morgese Vito, Morozzo della Rocca Antonino, Nardi Mario, Paladini Florestano, Pascucci Richi Giulio, Paternò Castello Giuseppe, Perrone Capano Attilio, Perrone Capano Carlo, Pignatti Morano di Custozza Girolamo, Pini Galeazzo, Pitolli Francesco, Plaia Eugenio, Primicile Carafa Salvatore, Regard Cesare, Romano Riccardo, Rossi Bernardino, Sabetta Luigi, Saggiotti Rodolfo, Sambalino Roberto, Sanfelice di Monteforte Ignazio, Sanguineti Vittorio, Savini Paolo, Sebastiani Lucio, Selvaggi Vincenzo, Sensi Federico, Siotto Pintor Aureliano, Spinelli Filippo, Staderini Ettore, Susa Silvio, Taccone Nicola, Tedeschi Aldo, Terruzzi Giulio, Toesca di Castellazzo Pier Gioacchino, Torrisi Rosario, Tosti Mario, Trinchieri Alfredo, Trionfi Riccardo, Varalda Maurilio Guglielmo, Vinci Piero, Vitelli Girolamo, Zucchi Castellini Nicola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(1064)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di vice segretario in prova e di alunno d'ordine in prova nei Regi provveditorati agli studi.

Le prove scritte dei suddetti concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso indicati:

a) concorso a 3 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*): giorni 20, 21, 22 maggio 1937-XV;

b) concorso a 10 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 10, 11 e 12 maggio 1937-XV.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 7 aprile 1937-XV.

(1041)

Concorso al posto di insegnante di scultura nella Regia Accademia di belle arti di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore di scultura (gruppo *A*, grado 7°) nella R. Accademia di belle arti di Palermo con l'annuo stipendio di L. 19.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 5200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal Segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali e avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1049)

Concorso al posto di insegnante di scultura nella Regia Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore di scultura (gruppo *A*, grado 7°) nella R. Accademia di belle arti di Torino, con l'annuo stipendio di L. 19.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 5200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni; in seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con l'esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1050)

Concorso al posto di insegnante di figura e ornato modellato nel Regio liceo artistico di Bologna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

È indetto il concorso per titoli al posto di professore di figura e ornato modellato (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio liceo artistico di Bologna con l'annuo stipendio di L. 9300 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado od occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana o di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso.

Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente, ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1051)

Concorso al posto di insegnante di ornato disegnato e modellato nella Regia Accademia di belle arti di Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore di ornato disegnato e modellato (gruppo *A*, grado 10°) nella R. Accademia di belle arti di Carrara con l'annuo stipendio di L. 12.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, nei Regi istituti di istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti di istruzione artistica come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del Podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere pro-

dotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*), gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con l'esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'Anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale — Direzione generale Antichità e belle arti - Divisione III — Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con la indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nella categoria medesima, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1052)

Concorso al posto di insegnante di disegno geometrico, prospettiva ed architettura nel Regio liceo artistico di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

È indetto il concorso per titoli al posto di professore di disegno geometrico, prospettiva ed architettura (gruppo *A*, grado 10°), nel Regio liceo artistico di Torino, con l'annuo stipendio di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino, a titolo provvisorio, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado od occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente nei Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del

podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere b), d), e) ed f) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere c) ed h). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera b) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso.

Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti, Divisione III - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1053)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª) — la domanda in carta da bollo da L. 6, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risulteranno regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è però consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° Certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedente comma sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e, nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno 15° ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P.N.F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante-marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di 3 mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 16 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300, salvo la riduzione e la maggiorazione di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1031)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.